

STIPULA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI- CIG B21FEA256E

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

- La **Città di Torino**, (in seguito denominata stazione appaltante), codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, qui rappresentata dalla Dott.ssa Lorella Bosio, nata a Torino il 25/01/1969, C.F.: BSOLLL69A65L219H, domiciliata per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, la quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco protocollo numero 3147 del 14.06.2023 e la disposizione interna n. 20295 del 06.07.2023 del Dipartimento Servizi Generali Appalti ed Economato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267 e a norma dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005);
- Il fornitore contraente VIVENDA S.P.A., con sede in Via Francesco Antolisei 25, 00173 Roma, Codice Fiscale e P.Iva 07864721001 – REA: RM1058873 - Presidente CDA e Legale Rappresentante Dr. Giorgio FEDERICI – C.F.: FDRGRG58S08E388E che sottoscrive il presente atto in proprio.

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3578 del 17/06/2024 per il servizio di ristorazione collettiva per Centri Diurni, per l'importo di €. 101.818,18 oltre IVA al 10% (centounomilaottocentodiciotto/18);
- il servizio oggetto del presente contratto è finanziato interamente per Euro 112.000,00 IVA 10% compresa mediante mezzi di bilancio.

Le caratteristiche tecniche del servizio offerto sono dettagliate in tutti i documenti inoltrati al concorrente dall'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'operatore economico VIVENDA S.P.A., con sede in Via Francesco Antolisei 25, 00173 Roma, Codice Fiscale e P.Iva 07864721001 il servizio di ristorazione collettiva per Centri Diurni.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati menzionati nella Determinazione Dirigenziale di affidamento, Atto DD 3578 del 17/06/2024, che i singoli sottoscrittori dichiarano di ben conoscere e le cui condizioni accettano e approvano ai sensi anche dell'art. 1341 c.c..

Il contratto decorre dal 17 giugno 2024 e avrà scadenza il 31 dicembre 2024 .

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 101.818,18 oltre IVA al 10% come indicato nella Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3578 del 17/06/2024.

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ha presentato cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale e pari ad Euro 7.128,00, con polizza nr. 2024/50/2697550 rilasciata da REALE MUTUA Ag. ROMA ESEDRA in data 11/07/2024.

Lo svincolo sarà concesso con dichiarazione formale del Servizio scrivente.

ART. 4 - FATTURAZIONE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'indirizzo di fatturazione è il seguente: P.zza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino e i termini di pagamento sono a 30 GG data ricevimento fattura elettronica.

Il codice univoco per la fatturazione è **XKFOF5**.

A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: cod. C.I.G. n. **B21FEA256E**.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé ed i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITA' DELLA CITTA'

L'appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità delle imprese, già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del patto d'integrità stesso, tenuto conto che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto d'integrità è stato abrogato dall'art. 10 della L. 238/2021..

ART. 6 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTA'

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023, mediante F24 in data 28/10/2024 IUD P3608155111251024 – 7119258.

ART. 9 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme contenute nel capitolato tecnico e nei relativi allegati. Il contratto verrà eseguito dalle parti nel rispetto del Codice Civile e di tutte le norme relative alla fase di esecuzione contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nei relativi atti attuativi.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione senza riserve come appresso.

Per la Città di Torino
(Firmato digitalmente)
Dott.ssa Lorella BOSIO

L'operatore economico
(Firmato digitalmente)
Dr. Giorgio FEDERICI

Partenza: AOO 059, N. Prot. 00009743 del 06/11/2024

1.v, 60.v, SCSP - 059/059.std, 059.arm, 10.vstd, AOO059-087.nd